

RESOCONTO STENOGRAFICO

Martedì 11 febbraio 2020

Presidenza del Presidente Arianna Pascucci

Interviene il Ministro per i Rapporti con il Parlamento,
onorevole Colombo Antonietta

I lavori hanno inizio alle ore 11,00.

I.I.S. "Boccardi Tiberio" di Termoli (CB), classi 4A CN e 5B CI - "Introduzione del divieto dell'uso anonimo della rete *internet* e disposizioni in materia di tutela del diritto all'oblio"

(Discussione e approvazione)

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, preso atto della presenza del numero legale, dichiaro aperta la seduta. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 1 dal titolo: "Introduzione del divieto dell'uso anonimo della rete *internet* e disposizioni in materia di tutela del diritto all'oblio".

Il relatore ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Ne ha facoltà.

PERRONE, relatore. Onorevoli Senatori, la rete *internet* e la sua fruizione interpellano i principi fondamentali della nostra Carta Costituzionale quale diritto vivente. La libertà di pensiero, certo, ma - come naturale contrappasso - la tutela della dignità umana, i principi di uguaglianza e di non discriminazione. È a tutti noto – le cronache giornalistiche e giudiziarie sono lì a fornirci una chiave di lettura reale e composita, scevra da ogni scorciatoia semplicistica e di comodo - che la rete *internet* possa essere utilizzata in modo produttivo o distruttivo: si pensi, su tutti, ai messaggi in cui si istiga l'odio per il diverso. Senza scomodare le strategie di contrasto al terrorismo internazionale, si pone in modo sempre più impellente la necessità di gestire e normare il fenomeno delle notizie diffuse sul *web* che offendono interessi

primari e costituzionalmente tutelati della persona: la sua reputazione e la sua dignità. Alcuni paesi europei (Francia e Germania) hanno inteso attivare procedure normative finalizzate ad eliminare dai *social* i contenuti palesemente falsi ed offensivi, con la previsione di multe fino a 5 milioni di euro in caso di mancata eliminazione delle notizie false ed inappropriate. È evidente che la proposta di legge non intende affatto limitare i principi fondamentali previsti dall'art. 21 della nostra Carta Costituzionale; anzi, il divieto di un accesso anonimo, rende quel diritto ancora più pieno e responsabile. Spesso, a fronte di reati odiosi commessi in rete, la Magistratura - non potendo risalire al proprietario del «profilo» attraverso il quale è stato commesso il reato - è necessariamente indotta a richiedere l'archiviazione del procedimento penale attivato dalla vittima. Quest'ultima, pertanto, a fronte dell'altrui asserito esercizio del diritto di espressione del proprio pensiero, si trova privata della tutela all'azione legale dei propri diritti, in palese violazione dell'art. 24 della nostra Costituzione. Si rende necessario, pertanto, identificare compiutamente quanti accedono alla rete e il disegno di legge in discussione, con l'inserimento dell'art. 16 *bis* nel corpo della normativa prevista dalla Legge n. 20 del 2003, intende ovviarvi imponendo ai fornitori di servizi di memorizzazione permanente appunto l'obbligo di richiedere, all'atto di iscrizione del destinatario del servizio, un documento d'identità in corso di validità. Non ci siamo mossi nell'ottica di creare una nuova fattispecie penale, prevedendo infatti quelle che a nostro avviso sono deterrenti molto più efficaci quali sanzioni amministrative pecuniarie foss'anche di importi assolutamente rilevanti. Mi avvio a concludere, Signor Presidente, onorevoli Senatori, rappresentando come il suddetto disegno di legge prevede il riconoscimento esplicito del cd. diritto all'oblio - quale diritto volto a bloccare la diffusione di informazioni pregiudizievoli dell'onore di una persona, con particolare riferimento ai precedenti giudiziari ma non limitatamente a questi identificando, questo diritto, la "pretesa a riappropriarsi della propria storia personale, di recuperare il dominio sui fatti personali dopo che questi sono stati legittimamente divulgati - la proposta tende a dare attuazione alle diverse recenti pronunce della Corte di cassazione e dell'entrata

in vigore del Regolamento europeo sulla protezione dei dati personali, che ha recepito – seppure con evidenti lacune - i princìpi che sono alla base di tale diritto.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale. È iscritto a parlare il senatore Stega. Ne ha facoltà.

STEGA. Onorevoli senatori, il disegno di legge che è stato illustrato dal collega relatore pone a tutti noi la responsabilità di incidere in un settore che non può vivere senza regole. Da più di qualche anno, si osserva la costante evoluzione di notizie false, *fake news* o bufale, che circolano a una velocità impressionante e che hanno già determinato le reazioni della Francia (dove le iniziative sono state assunte da diversi *media* che hanno fatto fronte comune con *Facebook*) e dalla Germania. In particolare, in Germania è stata da poco approvata una legge che obbliga i *social-media* a eliminare i contenuti falsi entro 24 ore dalla loro individuazione, con multe fino a 5 milioni di euro per le piattaforme che non si siano attivate a sufficienza nell'eliminare notizie false e contenuti inappropriati (come quelli d'incitamento all'odio).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Salcuno. Ne ha facoltà.

SALCUNO. Onorevoli colleghi, nell'esprimere il mio apprezzamento per il lavoro svolto e la proposta formulata intervengo per mettere in evidenza il più volte citato diritto all'oblio, istituto di grande attualità che negli ultimi tempi ha assunto una crescente rilevanza a seguito di diverse pronunce della Corte di cassazione e dell'entrata in vigore del regolamento europeo sulla protezione dei dati personali, che ha recepito pienamente i princìpi che sono alla base di tale diritto. Secondo la citata giurisprudenza, il diritto del soggetto a pretendere che le proprie vicende passate e personali siano pubblicamente dimenticate trova un limite solo quando vi sia l'attuale e concreta utilità della notizia che deve, comunque, essere sempre riportata entro i limiti della «continenza espositiva». La Corte di cassazione ha infatti da tempo

affermato che «è riconosciuto un “diritto all'oblio”, cioè il diritto a non restare indeterminatamente esposti ai danni ulteriori che la reiterata pubblicazione di una notizia può arrecare all'onore e alla reputazione, salvo che, per eventi sopravvenuti, il fatto precedente ritorni di attualità e rinasca un nuovo interesse pubblico all'informazione». La proposta di legge, infine, cerca di allineare la legislazione italiana anche ai principi elaborati dalla Corte di giustizia dell'Unione europea, nella nota decisione sul caso *Google Spain* che ha, di fatto, «formalizzato» il diritto all'oblio quale espressione del diritto alla riservatezza nelle vicende personali diffuse via *web* che non siano più di pubblico interesse.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Ciampa. Ne ha facoltà.

CIAMPA. Onorevoli senatori, credo che le sollecitazioni dei colleghi contrari ci induca ad una attenta riflessione. È indubbio che essere irriconoscibili e irrintracciabili favorisce lo sviluppo di attività illecite, dalla diffamazione alla vendita o distribuzione di materiale illegale. Crediamo pertanto che limitare l'uso delle comunicazioni anonime attraverso strumenti e procedure volte all'identificazione degli utenti sia un valido *modus operandi* finalizzato a regolare il *cyberspazio*.

È chiaro che sulla bilancia troviamo, da una parte la *privacy* degli utenti e, dall'altra, i diritti di coloro che vengono danneggiati da *hatespeech* e *fake news*.

La giurisprudenza americana ha elaborato, a tal proposito, la categoria dell'*hatespeech* – spesso tradotto con la formula “incitamento all'odio” – per indicare un genere di parole e discorsi il cui scopo è quello di esprimere odio e intolleranza verso una persona o un gruppo. Questo genere di offesa si radica in un qualsiasi tipo di discriminazione: razziale, etnica, religiosa, di genere o di orientamento sessuale.

Inoltre, a quella dell'*hatespeech*, sono connesse nuove categorie comportamentali: *Cyberbullismo*: diffamazione, ingiurie, pressioni, molestie, interferenze illecite nella vita privata di un determinato individuo; *Cyberstalking*: condotte reiterate volte a determinare un grave stato d'ansia o paura in un determinato individuo; *Grooming*

online: adescamento di minori a fini sessuali; *Sexting*: invio o ricezione di email, messaggi e altre forme di comunicazione contenenti testi e/o immagini sessualmente esplicite; *Revenge Porn*: pubblicazione online di immagini o video con scene di sesso esplicito riprese nel corso di una normale relazione intima e diffuse senza il consenso del partner a scopo vendicativo. Questi ultimi elementi rendono oltremodo necessaria, pertanto, una normativa che disciplini l'accesso anonimo alla rete.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Pascucci. Ne ha facoltà.

PASCUCCI. Onorevoli senatori, il vostro disegno di legge è solo apparentemente giusto nel mentre è di fatto uno strumento formidabile per imbavagliare la rete e censire tutte le opinioni difformi. Se posso essere d'accordo sulla formulazione del diritto all'oblio esprimo la contrarietà mia e del gruppo che rappresento in merito alla "schedatura" – perché di questo si tratta – che intendete proporre. Senza parlare di un ulteriore difetto di fondo che è culturale e politico prima ancora che giuridico. Imputate alla rete un problema che non è della rete. Non è vero che eliminare l'anonimato (che peraltro, è già sostanzialmente inesistente nella rete post-*Datagate*) eliminerebbe le cause profonde di disagio degli adolescenti che si tolgono la vita. Imputate alla Rete colpe che non sono della Rete con l'aggravante di restringere spazi di comunicazione e di libertà prima impensabili.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Greco. Ne ha facoltà.

GRECO. Onorevoli senatori! Il disegno di legge oggi in discussione non è assolutamente condivisibile. L'anonimato è uno dei fondamenti della libertà *online* che deve essere conservata di fronte alle tecnologie e alle politiche di identificazione. L'anonimato comunicativo è una parte fondamentale della libertà in uno stato democratico e uno strumento fondamentale per coloro che cercano la libertà da stati non democratici. Il rapido dispiegamento di tecnologie di "profilazione" e

sorveglianza, sia nel settore pubblico che in quello privato, aumenta solo l'importanza di preservare la capacità di essere anonimi, ma in ogni caso senza la capacità di essere anonimi, almeno qualche volta, la vita è soggetta ad essere osservata e registrata. L'esistenza di banche dati di "profilazione", in mani pubbliche o aziendali, in alcuni casi, condiziona le libertà delle persone profilate. La creazione di profili non solo aumenta la quantità di dati esistenti su una persona, ma organizzando i dati in una forma facilmente ricercabile riduce la sua effettiva privacy. L'anonimato rappresenta il portello di fuga a tale situazione.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Ciavarella. Ne ha facoltà.

CIAVARELLA Devo anch'io rappresentare più di un rilievo critico rispetto al disegno di legge, preannunciando il voto contrario. Innanzitutto non si propone, come dovrebbe, di ridefinire normativamente tutta la materia della regolamentazione digitale. Dovremmo essere qui a discutere e definire un testo unico in materia digitale. Niente di tutto questo, invece, avete prodotto e posto alla nostra attenzione solo una restrizione all'accesso ad *internet* che non sposta di nulla le enormi problematiche che la rete ci pone dinanzi. La proposta di legge, infine, e questo è sicuramente meritorio, cerca di allineare la legislazione italiana anche ai principi elaborati dalla Corte di giustizia dell'Unione europea, nella nota decisione sul caso *Google Spain* che ha, di fatto, «formalizzato» il diritto all'oblio quale espressione del diritto alla riservatezza nelle vicende personali diffuse via *web* che non siano più di pubblico interesse. Se già vi sono esempi di tribunali, compreso quello della capitale, che hanno applicato concretamente i principi elaborati dalla Corte di giustizia dell'Unione europea, oggi più che mai appare il momento giusto affinché la politica dia un contributo concreto alla regolamentazione di un fenomeno che non si può lasciare solo alle aule dei tribunali, senza un intervento legislativo coerente con i tempi. Il diritto all'oblio ha trovato disciplina nel Regolamento europeo sulla protezione dei dati personali del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile

2016, n. 679, che ha abrogato la Dir. 95/46/C" (Regolamento generale sulla protezione dei dati) ma la lacunosità esige da parte del legislatore un intervento puntuale e mirato al superamento delle discrasie poste in evidenza nella scheda di lettura normativa.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale. Ha facoltà di parlare il relatore per la replica.

PERRONE, *relatore.* Signor Presidente e onorevoli colleghi, la discussione e le voci autorevoli e critiche che pure si sono levate mi inducono a precisare che la *ratio* del disegno di legge non è affatto quello di imbavagliare la libertà di pensiero quanto di preservarla e tutelarla. E non vi è strumento più peculiare che rendere il mondo della rete non opaco ma trasparente, non abitato da anonimi odiatori quanto da uomini e donne che hanno un volto, delle generalità e delle future responsabilità a cui rispondere. È indubbio che il problema dell'anonimato è assolutamente centrale e si rende necessaria l'introduzione di una procedura di registrazione che permetta alle autorità preposte, in caso di necessità, di ottenere il riconoscimento di un individuo sconosciuto del quale è stato evidenziato un potenziale comportamento sospetto sulla rete *internet*. Da queste considerazioni, nonché dall'assoluta mancanza di *global governance* del villaggio globale, è scaturita la presente proposta di legge oggi all'esame di questa Aula.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare la rappresentante del Governo.

COLOMBO, *rappresentante del Governo.* Signor Presidente e onorevoli senatori, questo Governo ritiene che il disegno di legge presenti un apprezzabile lavoro di approfondimento del contesto normativo vigente e della materia trattata. A noi non sfugge che anche nel corso di questo dibattito sono emerse due esigenze: il diritto all'oblio e il divieto di un utilizzo anonimo della rete *internet*. Se il primo è stato

ritenuto inscindibile con la categoria dei diritti indisponibili che afferiscono alla personalità, il secondo è stato oggetto di un dibattito serrato incentrato sulla dicotomia libertà-responsabilità. A noi non sfugge – e si ringraziano le voci dissenzienti pure emerse - la complessità del tema in questione. Eppure, la scelta di spostare il pendolo sul versante del divieto di utilizzo anonimo della rete credo vada imputata alla esigenza di fornire una risposta alle crescenti sfide che afferiscono alla sicurezza internazionale ma anche alla sempre più avvertita pervasività dei *social* nella vita privata dei ragazzi. Per queste ragioni l'attuale Governo si farà carico di eseguire, entro i tempi stabiliti, quanto in esso contenuto e prescritto, assicurandosi di non lasciare nulla in sospeso.

PRESIDENTE. Procediamo all'esame degli articoli.

Metto ai voti l'articolo 1.

È approvato.

All'articolo 2 è stato proposto un emendamento. Invito il senatore Coppola ad illustrare l'emendamento 2.1.

COPPOLA. L'emendamento proposto, "La rimozione di cui al presente articolo - salvo che il fatto costituisca reato accertato anche con sentenza non passata in giudicato - non può essere chiesta relativamente ai dati pubblicati da un giornalista professionista nell'esercizio della sua professione, ovvero dai soggetti iscritti nell'elenco dei pubblicisti o nel registro dei praticanti di cui agli articoli 26 e 33 della legge 3 febbraio 1963, n. 69", ha la funzione di garantire e contemperare il diritto all'oblio con il diritto di cronaca che in questo caso dovrebbe avere una sua naturale e specifica garanzia. È logico, lo si evince dal testo dell'emendamento, che se il fatto costituisca un fatto accertato anche con sentenza non passata in giudicato, la rimozione e quindi il diritto all'oblio restano predominanti.

PRESIDENTE. Chiedo il parere del relatore e della rappresentante del Governo sull'emendamento.

PERRONE, relatore. L'emendamento mette in evidenza un elemento di garanzia che potenzia il quadro normativo proposto non snaturandolo. Non le nascondo, senatore Coppola, che personalmente nutro dei dubbi in merito alla tenuta costituzionale di un rilievo che lei ha dato da una sentenza non passata in giudicato; avrei preferito che si facesse riferimento alla sentenza definitiva ma ritengo che il suo rilievo ben colga la rilevanza del diritto all'oblio.

COLOMBO, rappresentante del Governo. Condivido le argomentazioni illustrate dal relatore e rinnovo l'impegno del Governo di eseguire, entro i tempi stabiliti, quanto in esso contenuto e prescritto, assicurandosi di non lasciare nulla in sospeso.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.1.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 2 nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo alla votazione finale.

VERNONE. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VERNONE. Signor Presidente ed onorevoli senatori, la mia dichiarazione intende rimarcare l'importanza del voto odierno e la consapevolezza di aver allineato la nostra legislazione a quella di altri paesi europei. È vero che è mancata l'audacia di

proporre una normazione organica ma il primo tassello risponde ad esigenze ormai non più procrastinabili: accedere ad *internet* con un viso e con generalità certe; chiedere ai motori di ricerca di bonificare dati e storie non più attuali. Credo che da queste norme possa partire un impegno del Parlamento per dare all'Italia una normativa più organica ed incisiva.

BIANCHI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BIANCHI. Anche in questo dibattito, al di là del solito "politichese", non vi è stato lo slancio di guardare in faccia la realtà – i mostri non nascono su *internet*, ma ci vivono affianco nella nostra quotidianità – rinunciando all'approvazione di un disegno di legge inutile, liberticida che servirà solo a creare staccati all'accesso di piattaforme che sono nate per essere libere. Confermo il voto contrario del mio gruppo e delle opposizioni.

PRESIDENTE. Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

Il Senato approva il disegno di legge n. 1 recante “Introduzione del divieto dell'uso anonimo della rete *internet* e disposizioni in materia di tutela del diritto all'oblio”.

Colleghi, porgo un sentito ringraziamento a voi e soprattutto al relatore, per l'impegno e la collaborazione profusi nel corso dell'esame e discussione del disegno di legge.

La seduta termina alle ore 11,15.